

Anno scolastico 2009-10: iniziano i Collegi. Essi costituiscono il solo luogo in cui si può deliberare sulla didattica (dipartimenti e commissioni possono fare solo un lavoro **propedeutico, non deliberare**).

I Collegi sono anche il luogo della responsabilità, in cui il dirigente è presidente -ha un solo voto- e non è, in quella sede, superiore gerarchico. La responsabilità che fa capo al Collegio si sostanzia nel **POF: provvedimento amministrativo in cui si esplicitano scelte che divengono vincolanti per tutti i soggetti della scuola**.

Esso è elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base degli "indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti" (DPR 275/99, Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche).

Il Consiglio d'Istituto è chiamato ad "adottare" il POF (eventualmente dopo aver chiesto al Collegio delle modifiche), **ma non può in ogni caso modificare il provvedimento o procedere autonomamente se l'iter elaborazione-adozione non è stato portato a compimento**.

Il POF è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione e a gennaio per le preiscrizioni alla classe prima; le eventuali modifiche in itinere ad esso apportate devono essere presentate ai genitori per una ratifica formale.

**Il POF definisce di fatto la natura della**

**scuola e della professionalità dei docenti che in essa operano. Essenziale è dunque evitare che esso divenga il contenitore di richieste o di bisogni non attinenti alla natura della scuola, luogo pubblico di istruzione e formazione.**

Importantissima la cautela nel deliberare progetti, attività, commissioni o quant'altro senza previa ed esplicita identificazione dei docenti che intendono impegnarsi per quanto previsto. Il progetto che appare nel POF diviene infatti un impegno della scuola ed un impegno preso senza cautele (può essere opportuna, per ogni attività, la dizione: "previa disponibilità dei docenti") potrebbe aprire lo spazio ad una precettazione del dirigente. Molta attenzione deve essere posta a non

trasformare il POF in una sorta di *killer* della libertà d'insegnamento, condizione inalienabile per l'esercizio della nostra professione e per la salvaguardia della natura pubblica della scuola. Esso deve esplicitare che la condivisione delle scelte operate dai docenti non implica necessariamente la condivisione del metodo d'insegnamento e del libro di testo usato. Il metodo appartiene infatti al singolo ed è condizione indispensabile per poter insegnare in modo efficace. Questo ambito di libertà è d'altro canto riconosciuto dal Regolamento dell'Autonomia, che precisa che il POF "...comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità" (art. 3, comma 2).

## ATTENZIONE!!!

A partire dal primo di settembre i colleghi delle superiori saranno coinvolti nella progettazione della imminente riforma. Entro novembre dovranno essere pronti i POF per l'a.s. 2010-11 da presentare in fase di preiscrizione e di informazione anche per le famiglie degli studenti delle classi seconde, terze e quarte che già dallo stesso anno scolastico vedranno una profonda riorganizzazione dei curricula e dell'organizzazione delle lezioni. Con tutta probabilità saremo sommersi da ulteriori circolari e ordinanze ministeriali che porranno in essere gli aspetti tecnici legati alla riforma. Invitiamo pertanto tutti i colleghi a non credere ciecamente alle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici e a **ribadire il ruolo centrale del Collegio dei Docenti** nella fase di definizione delle scelte di autonomia e flessibilità che dovrebbero coinvolgere ogni Istituto. Ribadiamo che i "dipartimenti" o altre articolazioni del collegio non possono deliberare autonomamente. **NON ACCETTIAMO DELIBERE IN COLLEGIO DEI DOCENTI SENZA PRIMA AVER CONTATTATO LE SEDI GILDA E AVER VISITATO I SITI WEB DELLA GILDA.** E' opportuno che prima di qualsiasi deliberazione si effettuino assemblee nelle scuole coinvolgendo le RSU e invitando i rappresentanti sindacali della Gilda poiché si dovrà contrattare qualsiasi prestazione accessoria non prevista dal vigente CCNL (si pensi ad esempio ai probabili corsi di formazione "obbligatori").

## Le delibere collegiali alle quali dobbiamo porre particolare attenzione sono quelle relative a:

### ► PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Il Piano annuale delle attività specifica gli impegni dei docenti eccedenti l'orario di insegnamento e la loro collocazione temporale. Questi impegni si suddividono in: impegni previsti dal contratto e quindi dovuti (ore per i collegi, i consigli e gli scrutini) ed impegni eccedenti gli obblighi contrattuali liberamente -e facoltativamente- assunti dai docenti in relazione al POF. Il piano annuale delle attività costituisce un elemento positivo in quanto, limitando l'arbitrio del dirigente, dà ai docenti "certezza del proprio tempo". Non sempre, però, i Collegi prestano la dovuta attenzione a quest'atto amministrativo.

Portato in Collegio dal dirigente (meglio se messo a disposizione

dei docenti con la lettera di convocazione), il Piano annuale delle attività deve essere "deliberato" dopo un accurato esame da parte degli insegnanti in quanto non deve contenere ore eccedenti il tetto contrattuale, fatta salva la possibilità che sia lo stesso Collegio a decidere altrimenti (l'art. 28, comma 4, del CCNL 2007, dopo aver ricordato che gli "obblighi di lavoro" degli insegnanti "sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento", impone al Dirigente scolastico "prima dell'inizio delle lezioni" di predisporre "il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Colle-

gio dei docenti..."). Troppo spesso nei Collegi si dimentica anche che il Piano delle attività non può essere arbitrariamente modificato dal dirigente (in sostanza un dirigente non può decidere di testa sua di fare un collegio in più) ma che la modifica richiede una nuova delibera del Collegio ("con la stessa procedura - recita lo stesso articolo - il POF è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze".)

**Il Piano delle Attività non costituisce dunque una comunicazione di servizio del dirigente, ma una proposta sulla quale il Collegio ha il diritto-dovere di intervenire. E' importante ricordare che non è obbligatorio inserire nel piano delle attività tutte le ore previste dal CCNL art. 29 (attività funzionali all'insegnamento). La partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e alle sue articolazioni e l'informazione collegiale alle famiglie (solo se approvata dal Collegio dei Docenti) devono essere programmate fino a 40 ore. Così la partecipazione ai Consigli di classe, interclasse, intersezione deve essere programmata fino a 40 ore annue. Nessun dirigente scolastico può obbligarci a fare tutte le 40 ore. E' solo il Collegio dei docenti che deve deliberare su tali attività.**

### ► FONDO D'ISTITUTO: PROGETTI, COMMISSIONI...

La distribuzione del Fondo d'Istituto, verso il quale la Gilda è da sempre fortemente critica (lo storno di molte risorse dal fondo d'istituto alla RPD -retribuzione professionale docente- è un successo politico ascrivibile alla nostra Associazione), non è compito del Collegio dei docenti, ma della trattativa tra il dirigente e le RSU e di un successivo passaggio nel Consiglio di Circolo/Istituto. Tuttavia sono i docenti in sede di Collegio che sono tenuti a deliberare le attività che saranno retribuite con il fondo. Queste attività -che sono di tipo aggiuntivo e quindi facoltative- devono essere sempre coerenti con il POF. Esse devono essere inoltre deliberate solo se c'è la sicurezza della copertura di bilancio e, comunque, sempre secondo una scaletta di priorità. Vale la pena di ricordare ancora una volta che l'ottica docente non può assumere come proprio l'obiettivo del soddisfacimento dei molteplici bisogni dell'utenza.

L'esercizio della docenza si esplicita nell'ambito cognitivo-formativo, che deve essere salvaguardato a fronte del proliferare delle agenzie formative e dell'invasione degli "esperti". Ricordiamo che la distribuzione del fondo d'istituto non può assolutamente essere "secretata": i nominativi e le somme percepite con il Fondo d'Istituto devono cioè essere resi pubblici; così dispone tassativamente l'art. 12 della Legge 241 del 1990 rafforzato dall'art. 8 del DPR 352/92.

**Il Dirigente scolastico non può, in alcun caso, erogare somme di danaro in assenza di contrattazione; il divieto è sancito dall'art. 2, comma 3, del D.lvo 165/2001. Tutti gli incarichi, inoltre, devono essere attribuiti dal Dirigente scolastico in forma scritta (art. 29 CCNL2006/09).**

### ► RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE

Ricordiamo ai colleghi che nulla è cambiato rispetto al passato (vedi art.28, comma 7 e 8 CCNL 2007). Le dichiarazioni sulla necessità di riportare l'ora di lezione a 60 minuti soprattutto nei tecnici e professionali saranno **operative solo a partire dall'intro-**

**duzione della riforma che prevede la riduzione del carico orario settimanale (27 ore nel biennio dei licei principali e 32 ore per i Tecnici e Professionali).** Pertanto vale ancora per l'a.s. 2009-10 la possibilità di riduzione dell'ora di lezione (fino a 50 m) per motivi estranei alla didattica (trasporti, mancanza di servizi di mensa, ecc.) che deve essere deliberata **dal Consiglio di Istituto** anche di fronte ad un atto di indirizzo del Collegio dei Docenti che decide per le ore da 60 minuti. Perciò nelle situazioni in cui è evidente l'impossibilità per questioni di pendolarismo o di mancanza di servizi mensa **il Collegio deve in ogni caso ribadire che l'ora di lezione è di 60 minuti, sarà successivamente il Consiglio di Istituto a deliberare la riduzione.** Se il Collegio vota invece la riduzione a 50-55 minuti dell'ora di lezione, la norma stabilisce che si tratta di riorganizzazione interna dell'attività didattica autonoma e prevede il recupero delle frazioni orarie non effettuate. Molti DS spingono ad una votazione in tal senso da parte del Collegio per poter utilizzare le frazioni orarie in supplenze, corsi di recupero o altre attività. **Ricordiamo che il recupero delle frazioni orarie dovrebbe riguardare le materie decurtate.**

Ad esempio, se il Collegio sventuratamente vota la riduzione a 50 minuti (di norma su cattedra a 18 ore significano 3 ore), è legittimo chiedere che il recupero sia fatto per le ore disciplinari perse rifiutando di essere impegnati in altre attività. **Scelte diverse ci danneggiano sul piano professionale in quanto sottraggono spazio all'insegnamento disciplinare e impoveriscono quindi la funzione della docenza.**

Nel caso in cui il Collegio voti per la riduzione e accetti impegni di recupero su altre attività è necessario che ciò sia chiaramente stabilito nel contratto di Istituto con specifica **pattuizione** (tot ore per supplenze, tot ore per recuperi, tot ore per attività quali viaggi di istruzione, uscite giornaliere, ecc.). **ANCHE IN QUESTI CASI CONTATTARE LA SEDE GILDA E VISITARE I SITI DELLA GILDA.**

### ► FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

Il Collegio è chiamato spesso a deliberare anche su eventuali "attività di formazione e aggiornamento" previste dal contratto come "diritto" del personale (CCNL 2007, art. 64, comma 1). Poiché si sono verificati molti tentativi di far passare la formazione e l'aggiornamento come un obbligo, anche quando essi si collocano - come ordinariamente avviene - al di fuori del monte ore contrattuale, **bisogna porre particolare attenzione alle delibere di Collegio, che devono specificare:**

1. che le iniziative in merito alla formazione e all'aggiornamento costituiscono "obbligo" per l'Amministrazione ma "diritto" per il singolo;
2. che esse costituiscono "attività aggiuntiva" - quindi facoltativa - e con tale dizione da inserire nel Piano annuale delle attività;
3. che esse dispongono di specifiche risorse finanziarie che possono essere utilizzate: per le iniziative progettate dalla scuola o dalle scuole in rete, per le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale e nazionale e per le iniziative "realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall'art. 3 della Direttiva n° 70/2002".

(Direttiva n° 47 del 23 maggio 2007 e Contratto sulla Formazione, 4 luglio '08).<sup>1</sup>

